

## **Deliberazione 2 novembre 2009 - ARG/gas 165/09**

### **Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 novembre 2009

### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 7 agosto 2009 (di seguito: decreto 7 agosto 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito:deliberazione ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 110/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 110/09);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2009, ARG/gas 122/09, (di seguito: deliberazione ARG/gas 122/09) con la quale sono state approvate le “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” per l’anno termico di trasporto 2009/2010;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la segnalazione dell’Autorità 27 febbraio 2009, PAS 3/09 (di seguito: segnalazione PAS 3/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2009, PAS 19/09 (di seguito: deliberazione PAS 19/09), con la quale l’Autorità ha sottoposto lo schema di delibera recante “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78” al Ministero dello Sviluppo Economico, per l’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 78/09;
- il documento di consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, recante possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale (di seguito: DCO 10/08);
- il documento di consultazione 5 agosto 2009, DCO 28/09, recante interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge n. 78/09 (di seguito: documento DCO 28/09);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità in data 23 ottobre 2009 (prot. Autorità 62039 del 23 ottobre 2009) (di seguito: lettera 23 ottobre 2009);
- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, inviato con lettera in data 2 novembre 2009, (prot. Autorità 63722 del 2 novembre 2009) (di seguito: il parere).

### **Considerato che:**

- l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09 ha previsto l’adozione da parte del Ministro, su proposta dell’Autorità, di misure volte alla cessione vincolata, per l’anno termico 2009-2010, al punto di scambio virtuale, di un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia; e che il Ministro ha adottato le predette misure con il decreto 7 agosto 2009 in base alla proposta formulata dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 110/09;
- con la deliberazione ARG/gas 114/09, l’Autorità ha determinato, ai sensi del decreto 7 agosto 2009, le condizioni e le modalità per la cessione dei volumi di gas di cui al precedente alinea da parte della società Eni S.p.A. per l’anno termico 2009-2010;
- l’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 78/09, al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure di cui al precedente alinea, prevede che l’Autorità proceda:
  - a. ad introdurre nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura dei costi del servizio in ragione del

- coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del terzo periodo di regolazione in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale;
- b. ad adeguare la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
  - c. a promuovere, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture;
- l'intervento di cui alla precedente lettera a. si inserisce nel procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 50/08 per la definizione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il terzo periodo di regolazione; e che con la deliberazione ARG/gas 135/09 l'Autorità ha prorogato sino al 31 dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08;
  - con il documento DCO 28/09 l'Autorità ha voluto consultare gli operatori in merito all'adozione di misure urgenti al fine di ottemperare alle disposizioni richiamate alle precedenti lettere b. e c.;
  - le misure descritte nel documento DCO 28/09, nelle more della più ampia revisione della disciplina del bilanciamento del gas naturale prospettata nel documento DCO 10/08, sono funzionali a consentire il raggiungimento degli obiettivi di flessibilità richiesti dal decreto legge n. 78/09 già a partire dall'anno termico di trasporto 2009-2010;
  - nel documento DCO 28/09 l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di:
    - a. introdurre una sessione di registrazione delle transazioni al punto di scambio virtuale su base settimanale avente per oggetto la cessione di partite di gas naturale relative a ciascuno dei giorni della settimana immediatamente precedente;
    - b. introdurre una piattaforma informatica con controparte centrale, gestita – per consentire la sua più rapida implementazione - dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) per la negoziazione delle partite di gas naturale di cui al precedente punto a.;
    - c. la definizione di un servizio di stoccaggio di modulazione settimanale che consenta il prelievo e l'iniezione di gas in stoccaggio in momenti diversi di ciascuna settimana, garantendo l'azzeramento della posizione in stoccaggio al termine della stessa settimana;
  - i soggetti che hanno inviato i propri commenti in risposta al documento DCO 28/09 hanno manifestato un sostanziale apprezzamento per le proposte avanzate dall'Autorità rilevando, nella maggior parte dei casi, l'opportunità:
    - a. con riferimento all'intervento di cui alla lettera a del precedente punto, che la nuova sessione affianchi le sessioni di registrazione delle transazioni oggi previste;
    - b. con riferimento all'intervento di cui alla lettera b del precedente punto, che la piattaforma informatica per centralizzare gli scambi possa essere gestita da un soggetto indipendente e possibilmente dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: Gestore del mercato), cui, in base all'articolo 30 della legge 99/09 è affidata in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale;

- c. con riferimento all'intervento di cui alla lettera c del precedente punto, di prevedere che il servizio abbia durata superiore alla settimana, consenta adeguata flessibilità da parte dell'utente nella determinazione delle capacità da richiedere e nel loro utilizzo, mantenendo opportuni incentivi a garanzia della sicurezza del sistema del gas naturale;
- i tempi previsti dalla deliberazione ARG/gas 55/09 per l'aggiornamento dei codici di rete e stoccaggio, con particolare riferimento all'onere per l'impresa della preventiva consultazione tra soggetti interessati e Comitato, non consentono di attuare le misure sopra descritte in termini utili per garantire l'efficienza perseguita;
- con la lettera 23 ottobre 2009, la Direzione Mercati ha segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico l'opportunità di apportare alcune modifiche marginali allo schema di provvedimento in allegato alla deliberazione PAS 19/09;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere, si è espresso favorevolmente nei confronti del provvedimento, tenendo conto dei contenuti della lettera 23 ottobre 2009.

**Ritenuto che:**

- sia necessario ed urgente definire gli interventi di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, secondo gli orientamenti generali prospettati nel DCO 28/09, tenuto conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati;
- sia opportuno prevedere che, con successivo provvedimento, siano definite le modalità con cui sia eventualmente affidata al Gestore del mercato la gestione della piattaforma informatica con controparte centrale sopra decritta;
- nelle more del provvedimento di cui al precedente alinea sia opportuno che siano aggiornate le attuali condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale presso il punto di scambio virtuale al fine di consentire al Gestore del mercato la possibilità di registrare anche per conto delle proprie controparti le transazioni di cui è controparte centrale;
- sia opportuno prevedere procedure concorsuali per l'allocazione delle capacità di stoccaggio rese disponibili ai fini della precedente lettera c, al fine di consentire un'efficiente allocazione delle stesse fra i richiedenti, e che eventuali proventi delle medesime procedure che eccedano i prezzi base d'asta determinati dal presente provvedimento in base agli attuali criteri di determinazione delle tariffe di stoccaggio siano destinati ad un fondo istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
- sia necessario prevedere che l'aggiornamento del codice di stoccaggio funzionale all'offerta dei servizi di stoccaggio oggetto del presente provvedimento avvenga in deroga alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 55/09 al fine di consentirne la tempestiva introduzione;
- sia opportuno definire con successivo provvedimento eventuali integrazioni transitorie alla disciplina del bilanciamento dello stoccaggio che si rendessero necessarie, nelle more dell'implementazione delle misure relative ai servizi di stoccaggio contenute nel presente provvedimento, per consentire, ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 78/09, un'efficiente ed economica gestione dei volumi di gas ceduto;

- sia opportuno completare, con successivo provvedimento e unitamente alla definizione delle tariffe per il servizio di trasporto per il prossimo periodo regolatorio, la definizione delle misure di cui alla lettera a) del succitato comma;
- sia, di conseguenza, opportuno adottare il provvedimento secondo lo schema in allegato alla deliberazione PAS 19/09, con le modifiche di cui alla lettera 23 ottobre 2009

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 119/05 e le seguenti definizioni:
- a. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  - b. Condizioni PSV sono le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale valide per l'anno termico di trasporto 2009/2010 approvate dall'Autorità con deliberazione 15 settembre 2009, ARG/gas 122/09;
  - c. decreto legge n. 78/09 è il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  - d. Gestore del mercato è il Gestore del mercato elettrico S.p.A.

### ***Articolo 2*** ***Oggetto e ambito di applicazione***

- 2.1 Il presente provvedimento definisce gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) del decreto legge n. 78/09 in materia di adeguamento della disciplina del servizio di bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale.

### ***Articolo 3*** ***Sessione di bilanciamento settimanale***

- 3.1 Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento Snam Rete Gas invia all'Autorità una proposta di modifica delle Condizioni PSV che preveda una nuova sessione per l'effettuazione di transazioni giornaliere e multi giornaliere che:
- a) consenta la partecipazione a tutti i soggetti abilitati ad operare al punto di scambio virtuale;

- b) si svolga con cadenza almeno settimanale, non prima del secondo giorno di ciascuna settimana;
- c) consenta la registrazione di transazioni per la cessione di partite di gas naturale relative a ciascuno dei giorni gas della settimana precedente;
- d) consenta al Gestore del mercato di registrare, anche per conto delle controparti, le transazioni concluse nella piattaforma di cui all'articolo 4.

#### **Articolo 4**

##### *Piattaforma di bilanciamento settimanale*

- 4.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i criteri per la gestione di una piattaforma centralizzata funzionale alla cessione di gas nell'ambito della sessione di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 5**

##### *Servizio di bilanciamento per gli utenti*

- 5.1 Le imprese di stoccaggio offrono, a partire dalla fase di erogazione dell'anno termico 2009/2010, un servizio di bilanciamento agli utenti del servizio di trasporto (di seguito: servizio di bilanciamento utenti), e rendono a tal fine disponibili capacità di stoccaggio, costituite da: capacità di spazio, capacità di erogazione e capacità di iniezione.
- 5.2 Le capacità di cui al precedente alinea sono conferite per periodi mensili, con riferimento a ciascun mese solare, e settimanali, con eccezione della prima e dell'ultima settimana del mese le quali sono rispettivamente ridotta con decorrenza dal primo giorno del mese ed estesa all'ultimo giorno del mese.
- 5.3 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento utenti l'impresa di stoccaggio rende disponibile le prestazioni di extra punta di erogazione, le ulteriori capacità ottenute, anche non strutturalmente, mediante l'ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell'anno termico, nonché le capacità che risultano disponibili sulla base dell'andamento prevedibile dell'esercizio degli stoccaggi.
- 5.4 L'utente del servizio di stoccaggio di modulazione può rendere disponibili all'impresa di stoccaggio per il conferimento di capacità per il servizio di bilanciamento utenti le capacità di stoccaggio di cui dispone, fermi restando gli obblighi di giacenza minima di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 119/05 determinati in base alla capacità del medesimo utente comprensiva della capacità resa disponibile ed eventualmente conferita a terzi.
- 5.5 Le capacità di stoccaggio per il servizio di bilanciamento utenti sono conferite disgiuntamente sulla base di procedure concorsuali, assicurando non discriminazione e parità di trattamento degli utenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

- 5.6 Al servizio di bilanciamento utenti si applicano i corrispettivi come risultanti dalle procedure di cui all'articolo 6 nonché i corrispettivi e gli oneri variabili previsti per il servizio di modulazione dalla regolazione vigente.

### **Articolo 6**

#### *Modalità di svolgimento delle procedure concorsuali*

- 6.1 Gli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione che intendono rendere disponibili all'impresa di stoccaggio per il conferimento capacità di spazio di stoccaggio, capacità di erogazione e/o capacità di iniezione comunicano all'impresa di stoccaggio, entro un termine definito dall'impresa di stoccaggio tenuto conto dell'esigenza di assicurare il più ampio accesso al servizio e la massimizzazione delle capacità offerte, i corrispondenti quantitativi e i corrispondenti prezzi minimi cui sono disponibili a cedere dette capacità.
- 6.2 Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, gli utenti che intendono richiedere capacità di spazio di stoccaggio, capacità di erogazione e/o capacità di iniezione trasmettono alle imprese di stoccaggio, secondo modalità dalle stesse definite, le proprie richieste di conferimento precisando le capacità richieste e il relativo corrispettivo offerto per il loro conferimento.
- 6.3 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma precedente assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 6.4 Le procedure di cessione/conferimento di capacità di spazio di stoccaggio, capacità di erogazione e capacità di iniezione avvengono in due sessioni distinte e consequenziali:
- a. nella prima l'impresa di stoccaggio procede a combinare le offerte di vendita di cui al comma 6.1, unitamente ad eventuali capacità di stoccaggio rese disponibili dalla medesima impresa e valorizzate al corrispettivo minimo di conferimento definito al comma 6.8, e quelle di acquisto di cui al comma 6.2;
  - b. nella seconda l'impresa di stoccaggio conferisce, su base interrompibile, le capacità che, tenendo conto degli esiti della procedura di cui alla lettera a, risultano disponibili sulla base dell'andamento prevedibile della fase di erogazione, combinando tali capacità, offerte in vendita e valorizzate al corrispettivo minimo di conferimento definito al comma 6.8, ridotto del 20%, con le offerte di acquisto di cui al comma 6.2 eventualmente non soddisfatte in esito alla procedura di cui alla lettera a;
- 6.5 Le procedure di cui al precedente comma 6.4 si svolgono combinando le offerte, separatamente per ciascuna tipologia di capacità, secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto e l'ordine di merito delle offerte di vendita, stilato in base a valori crescenti del corrispettivo offerto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.

- 6.6 Il valore netto delle transazioni di cui ai precedenti commi è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi corrispettivi e le rispettive quantità.
- 6.7 Il corrispettivo di assegnazione delle procedure di cui al precedente comma 6.4 è pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata in ciascuna procedura di conferimento, ovvero al corrispettivo di cui al comma 6.8, ridotto del 20% relativamente alla seconda sessione, nel caso in cui le capacità richieste siano inferiori alle capacità offerte.
- 6.8 Il corrispettivo minimo di conferimento di cui al comma 6.4 è fissato dall'impresa di stoccaggio in misura non superiore al relativo corrispettivo delle capacità del servizio di stoccaggio di modulazione riproporzionato in base alla durata del conferimento e tenendo conto dei relativi fattori di adeguamento.
- 6.9 Le procedure di cui ai commi precedenti si concludono entro i due giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 6.1.
- 6.10 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione entro il giorno successivo alla sua conclusione.

#### **Articolo 7**

##### *Destinazione dei proventi derivanti dalla procedura concorsuale*

- 7.1 Presso la Cassa è istituito il fondo bilanciamento utenti gas.
- 7.2 L'impresa di stoccaggio versa alla Cassa, sul fondo di cui al comma 7.1, i proventi derivanti dalla procedura di assegnazione dedotti:
- a. i proventi riconosciuti agli utenti ai sensi del comma successivo;
  - b. i ricavi derivanti dal conferimento delle prestazioni di extra punta di erogazione valorizzata in base al prezzo massimo di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 50/06 ovvero al corrispettivo di conferimento di cui al comma 6.7 se inferiore;
  - c. i ricavi derivanti dal conferimento delle ulteriori capacità rese disponibili valorizzati in base al rispettivo corrispettivo minimo.
- 7.3 L'impresa di stoccaggio riconosce all'utente che abbia reso disponibile capacità di stoccaggio ai sensi del comma 5.4 i proventi derivanti dal suo conferimento.
- 7.4 La Cassa trasmette all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un rendiconto sulla gestione del fondo aggiornato al mese precedente.
- 7.5 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di destinazione delle disponibilità del fondo di cui al comma 7.1 a riduzione delle tariffe per l'attività di stoccaggio ovvero per la promozione dell'offerta dei servizi di punta di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c del decreto legge n. 78/09.



**Articolo 8**  
*Disposizioni transitorie e finali*

- 8.1 L'impresa di stoccaggio predispone una proposta di modifica del codice di stoccaggio nella quale sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di servizi di stoccaggio di cui agli articoli precedenti e la trasmette all'Autorità per l'approvazione per quanto di competenza.
- 8.2 In deroga al comma 2.2 e all'articolo 3 della deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, la proposta di cui al comma 8.1 è presentata direttamente all'Autorità ai fini delle verifiche di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, senza onere della preventiva consultazione e della preventiva acquisizione del parere del Comitato.
- 8.3 Nelle more del completo aggiornamento dei sistemi di gestione funzionale all'efficiente offerta ed erogazione su base settimanale del servizio di cui all'articolo 5, le imprese di stoccaggio possono offrire il medesimo servizio unicamente su base mensile.
- 8.4 In relazione al gas movimentato nell'ambito delle capacità di stoccaggio conferite per il servizio di bilanciamento utenti non si applicano le disposizioni dell'articolo 14.4 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02.
- 8.5 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis